



REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I°

Art. 1 (Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Saronno si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

Art. 2 (Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Sindaco o da un Funzionario all'uopo delegato su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 25 a seguito di comunicazione scritta alla Polizia Municipale da darsi almeno cinque giorni pri ma dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da darsi al Comando di Polizia Urbana almeno 30 giorni prima della manifestazione.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 25.

Art. 3 (Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzato o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4
(Domanda di occupazione)

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servizi di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.
La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.
In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica.
Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, adottato in applicazione della Legge 7.8.1990, n. 241, con deliberazione consiliare n. 33 del 4.6.1993.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati nell'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzata ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7.8.1990, n. 241 .

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – suo contenuto)

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 20;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata, non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8
(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 9
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 10
(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 11
(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, tubi, ecc. nello spazio sottostante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 12
(Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 13
(Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto inter-

vento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 3 ore previste all'art. 25, lettera d) del presente regolamento.

Art. 14
(Occupazioni con tende e tendoni)

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Art. 15
(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei Concessionari.

Art. 16
(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano e, comunque, nel rispetto della Legge 28.3.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 17
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 18 (Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi dalla validità dell'autorizzazione, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 19 (Revoca della concessione o dell'autorizzazione – Rimborso della tassa pagata in anticipo)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma solo alla restituzione della tassa eventualmente pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, senza interessi.

La richiesta di rimborso della tassa pagata in anticipo dovrà essere fatta per iscritto su carta libera ed inoltrata all'Ufficio Tributi, il quale ne curerà i successivi provvedimenti nel termine massimo di 60 giorni dalla domanda.

Art. 20 (Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 21 (Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II°

Art. 22 (Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie secondo l'allegato elenco di classificazione, riportato sotto la lettera A), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 30 marzo 1994.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Per le occupazioni insistenti su spazi ricadenti alla intersezione di vie e piazze appartenenti a diverse categorie, ai fini dell'applicazione delle tassa, si applica la tariffa della categoria superiore.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 13 aprile 1994 di delimitazione del "centro abitato" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Le superficie eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti in occasione del mercato settimanale sull'area appositamente adibita, il territorio comunale viene classificato come appartenente tutto alla Categoria II indipendentemente dall'elenco di classificazione di cui al 4° comma del presente articolo.

Art. 23 (Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornalieri e le relative misure di riferimento:

- fascia oraria dalle ore 7 alle ore 13, per complessive 6 ore: tariffa giornaliera ridotta del 50 per cento;
- fascia oraria dalle ore 13 alle ore 19, per complessive 6 ore: tariffa giornaliera ridotta del 60 per cento;
- fascia oraria dalle ore 19 alle ore 7 del giorno successivo, per complessive 12 ore: tariffa giornaliera ridotta del 90 per cento.

Per le occupazioni superiori alle 12 si applica la tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni che si verificano a cavallo delle fasce sopraindicate e, ai fini della determinazione della tassa da pagare, si applicano i seguenti criteri:

- 1 - per le occupazioni di durata non superiore alle 6 ore si applica la tariffa della fascia a più alta tassazione;
- 2 - per le occupazioni di durata superiore alle 6 ore e fino alle 12 ore, qualora l'occupazione avvenga dopo le ore 7 del mattino e si protragga dopo le ore 19, si applica la tariffa corrispondente alla sommatoria delle tariffe delle due fasce a più alta tassazione;
- 3 - per le occupazioni superiori alle 6 ore e aventi inizio dopo le ore 13 si applica la tariffa corrispondente alla sommatoria delle tariffe delle ultime due fasce.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.

Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti in occasione del mercato settimanale viene stabilito che la durata di occupazione è pari ad 8 ore giornaliere, dalle ore 6 alle ore 14, e ad esse si applica la tariffa prevista per tale fattispecie basata sui mq. Di occupazione per 52 giornate. Lo stesso trattamento viene applicato anche agli “spuntasti” e/o “occupanti occasionali”

Art. 24 **(Riduzioni della tassa)**

Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla Legge vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 50 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili o non utilizzati;
- c) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del 50 per cento per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93;
- e) del 50 per cento per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93;
- f) del 30 per cento per le occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune.

In tutti gli altri casi sopra non considerati, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 25 **(Esenzioni dalla tassa)**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 3 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 3 ore.

Art. 26
(Non applicazione della tassa)

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 27
(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, su modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di apposito modello di conto corrente postale intestato al Comune.

L'importo deve essere arrotondato a mille Lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento Lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 5° del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Per i venditori ambulanti del mercato settimanale i pagamenti dovranno essere effettuati in 2 rate semestrali anticipate scadenti al 31 gennaio ed al 31 luglio di ogni anno.

Per le occupazioni che comportano il pagamento della tassa di un importo superiore ai 3 milioni di Lire, su richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale fino ad un massimo di 3 rate da soddisfare nel termine dell'anno solare di occupazione.

Art. 28 **(Accertamenti, rimborsi e riscossione cattiva della tassa)**

L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle denunce per la individuazione di eventuali errori materiali o di calcolo che possono aver determinato un'erronea liquidazione della tassa.

Qualora venissero riscontrati degli errori, l'ufficio provvede ad inviare una comunicazione al contribuente dell'inesatto adempimento, da effettuarsi nei sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento.

Il riconoscimento da parte del contribuente dell'erronea determinazione del tributo in conseguenza di errori materiali o di calcolo non dà luogo all'applicazione di soprattasse ed interessi, ma semplicemente all'integrazione della tassa già corrisposta, ove il tributo risulti inferiore a quello dovuto, o nel rimborso della parte versata in eccedenza, qualora nel computo risulti una situazione più favorevole al contribuente medesimo.

L'obbligo del versamento integrativo o dell'eventuale rimborso da parte del Comune deve essere soddisfatto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedeltà, inesattezza, incompletezza o in caso di omessa presentazione delle denunce, l'ufficio provvede ad emettere apposito avviso di accertamento motivato nel quale vengono indicati la tassa, le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

L'avviso di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

I contribuenti, con apposita istanza possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. In relazione all'istanza il Comune provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme da rimborsare vanno calcolati gli interessi moratori previsti per legge e far tempo dalla data dell'eseguito pagamento.

Nei casi di convenzione per occupazioni temporanee di durata superiore a 1 mese, in cui a fronte dell'obbligazione il contribuente provvede al pagamento anticipato della tassa a tariffa ridotta, non si fa luogo a restituzione dell'importo pagato in più, qualora, per fatto imputabile del contribuente, l'occupazione abbia avuto una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento all'art. 51 del D.Lgs. 507/93.

Art. 29 **(Sanzioni)**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del TULCP 3/3/1934 n° 383 e successive modifiche.

Art. 30
(Norme finali)

Per l'applicazione della tassa di cui al Capo II resta valida la classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 30 marzo 1994, dopo aver sentito in merito la Commissione Edilizia.

Viene abrogata ogni e qualsiasi norma relativa alla "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" precedentemente adottate ed approvate, nonché tutte le altre disposizioni contrarie od incompatibili con le presenti norme.

Art. 31
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.